

REGOLAMENTO: “REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (EX ART. 42 BIS L.R. 28/2005)“

Art. 1 – Principi generali

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.
2. La regolamentazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità, anche stagionali, del territorio.
3. L'Amministrazione Comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua requisiti per la tutela della qualità del servizio reso alla collettività.
4. Le norme del presente atto che prevedono limiti e vincoli all'attività economica di somministrazione devono essere interpretate in senso restrittivo e, in caso di dubbio, nel senso più favorevole all'interessato.

Art. 2 – Requisiti degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e le modifiche strutturali dei locali.

1. Il presente regolamento definisce i requisiti comunali ai sensi dell'art. 42 bis della L.R. 28/2005 e s.m.i. necessari per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande secondo le disposizioni e nei limiti specificati nell'allegato A.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, gli ampliamenti e le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggette alle disposizioni di seguito riportate:
 - a) Presentazione di Dichiarazione di Inizio di Attività (D.I.A.) nella quale l'interessato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti dettagliati nell'allegato A, con riferimento alla Zona (come definita negli strumenti ed atti di pianificazione urbanistica) nella quale è ubicato l'esercizio, nonché il rispetto degli altri requisiti di legge (requisiti previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, di sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 564/1992, ecc.).
 - b) Alla Denuncia di inizio Attività dovrà essere allegata la documentazione comprovante quanto dichiarato completa di relazione tecnico-descrittiva dei sistemi utilizzati.

- c) L'attività potrà essere iniziata dalla data di registrazione al protocollo generale del Comune della Dichiarazione di Inizio Attività, fermo restando le ulteriori procedure previste dalle normative vigenti in materia (es. : notifica ex Regolamento CE 852/2004 e Reg. Reg.le 40/R);
 - d) Il rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento deve essere garantito in ogni momento durante il corso dell'esercizio dell'attività;
 - e) I requisiti di cui al presente Regolamento devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività.
3. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività, individuati dalla L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, così come successivamente integrata e modificata .

Art. 3 – Ordinanza di divieto di prosecuzione

1. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti fissati dal presente atto, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti previsti per legge, l'Amministrazione procede:

- a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto al provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 90 gg per l'adeguamento;
- b) a pronunciare il divieto di prosecuzione dell'attività in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.

Art. 4 – Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, 267 e succ. mod. ed int. , da Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00.

2. Per la procedura sanzionatoria si dovrà fare riferimento alla Legge 689/1981 ed al Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative .

Art. 5 – Disposizioni transitorie

1. I requisiti individuati con il presente Regolamento ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, dell'ampliamento e delle modifiche strutturali dei pubblici esercizi della somministrazione non si applicano ai procedimenti avviati ai sensi delle precedenti disposizioni in materia di pubblici

esercizi della somministrazione di alimenti e bevande (delibera della Giunta Comunale n. 72 del 6/06/2006 recante “L.R. 28/05 – Approvazione criteri provvisori per gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande) e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della L.R. 28/2005 così come successivamente integrata e modificata e successivi provvedimenti regionali in materia.

Allegato A)

Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Le disposizioni che seguono individuano i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 42 bis della L.R. 28/2005 e s.m.i. necessari per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di esercizi di somministrazione in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i requisiti si applicano esclusivamente qualora l'ampliamento comporti un aumento della superficie totale dell'esercizio, con esclusione delle pertinenze e superfici di somministrazione esterne, superiore al 30% rispetto alla superficie esistente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o qualora le modifiche strutturali riguardino oltre il 30% della superficie totale dell'esercizio esistente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con esclusione delle pertinenze e superfici di somministrazione esterne dei locali.

A) Disponibilità di un numero di posti auto su area privata pertinente ovvero in aree o edifici collegati pedonalmente al pubblico esercizio in aggiunta a quelli previsti dalla L. 122/89, calcolata in base alla superficie di somministrazione, nella modalità di seguito espressa :

1) Nelle zone definite dal Regolamento Urbanistico come Centri Storici, Centri Urbani-Zone di completamento (B1):

- per esercizi con superficie di somministrazione fino a 250 mq non è richiesta la disponibilità di posti auto;
- per esercizi con superficie di somministrazione superiore a 250 mq è richiesto 1 posto auto ogni 25 mq di superficie di somministrazione (con arrotondamento all'unità superiore);

2) Nelle zone definite dal Regolamento Urbanistico come Centri Urbani – Zone di ristrutturazione urbanistica (B2), Centri Urbani – Zone di espansione (C1), Aree industriali – Zone di completamento (D1), Aree industriali – Zone di espansione (D2), Aree industriali – Zone per servizi alle attività produttive (D3):

- n. 1 posto auto ogni 25 mq di superficie di somministrazione (con arrotondamento all'unità superiore) e comunque almeno 1 posto auto in caso di superfici inferiori a 25 mq.

B) Immobili visitabili secondo la normativa per portatori di handicap. Il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili ai portatori di handicap almeno una sala per

la somministrazione ed un servizio igienico. Tale requisito dovrà essere certificato da tecnico abilitato.

C) Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dei locali, tali da soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

- 1) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti tali da conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1 del D. L.gs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, certificati da tecnico abilitato;
- 2) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, tali da rispettare i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla L. 296/2007 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- 4) installazione di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- 5) installazione di apparecchi illuminanti ad alta efficienza, congiuntamente all'utilizzo di frigoriferi, congelatori e loro combinazione di classe energetica non inferiore ad A+;
- 6) adozione di altri sistemi od interventi per il risparmio energetico che consentano un abbattimento del 15% del consumo di energia, certificati da tecnico abilitato;
- 7) adozione di sistemi per il risparmio idrico (es. impiego di acque piovane per i servizi igienici, utilizzo di diffusori, ecc) che consentano un abbattimento del 15% del consumo di acqua, certificati da tecnico abilitato;

D) Insonorizzazione dei locali (certificata da tecnico abilitato), secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale che disciplina le attività rumorose.

E) Nella zona "Centro Storico" del Capoluogo (come individuata nell'allegato stradario – all.B), la superficie di somministrazione degli esercizi deve essere pari o superiore a 30 mq.

ZONA "Centro Storico" di Poggibonsi Capoluogo

Via Di Badia
Via Balugano da Crema
Via Becheroni A.
Via Borgo Marturi
Vicolo Buonaccorsi
Vicolo Buonanni
Vicolo Delle Chiavi
Vicolo Ciaspini A.
Via Curiel E.
Via Da Vinci L.
Via Dietro Le Mura
Piazza Cavour
Piazza Don Minzoni
Piazza F.lli Rosselli
Via Fra' Nicolao
Via Frilli A.
Via Galluri'
Largo Gramsci A.
Via Grandi A.
Piazza Imre Nagy
Via Marmocchi F. C.
Via Martini S.
Piazza Matteotti G.
Piazza Mazzini G.
Dia Dei Mercanti
Via Montorsoli G.
Via Pertini S.
Vicolo Del Poggiarello
Via Poggibonizio
Via Della Repubblica
Via Riesci G.
Via Della Rocca
Via San Francesco
Vicolo San Gregorio
Piazza San Lorenzo
Via San Lucchese
Piazza G. Savonarola
Via B. Segni
Via Trento
Via Trieste
Via V. Veneto